

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1205

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROSSI PAOLO e ORLANDI

Presentata l'8 aprile 1964

Nuove disposizioni relative alla sistemazione dei corsi di studio delle Accademie di belle arti

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che le Accademie di belle arti, pur registrando annualmente una sempre più vasta affluenza di giovani italiani e stranieri, si dimostrano insufficienti ai fini della formazione artistica, culturale e tecnica, soprattutto in relazione alle mutate nuove esigenze della nostra società. E ciò nonostante i lodevoli sforzi che da numerosi anni vanno compiendo i professori preposti all'insegnamento delle materie artistiche, i quali sono tutti stimatissimi pittori, scultori, incisori, scenografi, e nonostante l'assiduo interessamento per i problemi delle Accademie di belle arti da parte dell'Ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della P. I.

Allo stato attuale delle cose infatti nelle Accademie di belle arti ci si limita ad avviare gli studenti verso esercitazioni esclusivamente pratiche, che — come è sancito dall'ordine degli studi in vigore — riguardano fra l'altro soltanto alcuni aspetti della pittura, della scultura o della scenografia. Fatta eccezione per la storia dell'arte, nessun insegnamento di carattere culturale viene impartito durante i quattro anni accademici, per cui i giovani potrebbero più facilmente e rapidamente acquisire alcune cognizioni tecniche frequentando per proprio conto lo « studio » di qualche pittore, scultore o scenografo già affermato.

Si aggiunga inoltre che il titolo conseguito, non avendo altro valore che quello puramente accademico, priva i giovani di-

plomati di qualsiasi possibilità di mettere in qualche modo a frutto le esperienze conseguite, ai fini di un'attività produttiva e remunerativa che non sia quella condizionata dalla libera carriera artistica con tutti i rischi che questa comporta, specie nelle attuali situazioni di relatività nei riconoscimenti ufficiali connessi ai successi di alcune rassegne d'arte.

Da parte degli stessi insegnanti di materie artistiche, del Sindacato nazionale della istruzione artistica (che tra l'altro da anni propugna una ammodernata riforma), delle associazioni sindacali di categoria dei pittori e scultori aderenti alla U. I. L., C. I. S. L., e C. G. I. L., e degli stessi organi competenti del Ministero della pubblica istruzione, è stata in più occasioni avvertita la necessità di imprimere agli studi delle belle arti un nuovo ordinamento che permetta il raggiungimento di più alti obiettivi quali:

a) integrare i corsi squisitamente artistici con l'insegnamento di altre materie tecniche e culturali che possono effettivamente avere un riflesso sensibile nella formazione dei giovani;

b) dare un valore giuridico al titolo finale, in modo che i diplomati delle Accademie di belle arti possano abilitarsi all'insegnamento del « disegno e storia dell'arte » negli Istituti di istruzione secondaria e artistica, oppure iscriversi ai corsi di specializzazione di storia dell'arte presso gli Istituti universitari, o accedere alla carriera delle

sovrintendenze alle gallerie ed ai musei, presso le quali, specie oggi, si ha bisogno di personale specializzato.

A tal fine è stata predisposta una proposta di legge che prevede il potenziamento sotto il profilo artistico, culturale e tecnico degli studi accademici, nella opportuna ripartizione di un *biennio propedeutico comune* a tutti gli studenti ed in un *successivo biennio di studi particolari nelle scuole superiori di pittura, scultura e scenografia*, ove i giovani, oltre ad arricchirsi nel bagaglio culturale, possano meglio approfondire le conoscenze tecniche relative all'attività artistica vera e propria. Ciò si rende necessario sia per ottenere un più serio ed impegnativo ordinamento degli studi accademici delle belle arti sia per dare a tutti gli studenti una prima necessaria preparazione comune a tutte le tecniche artistiche ed ai relativi problemi che direttamente o indirettamente sono connessi allo sviluppo delle arti non soltanto sul piano umanistico. In tal senso la successiva scelta che lo studente effettuerà per le scuole di pittura, scultura o scenografia, oltre ad essere il frutto di una meditata assimilazione di conoscenze tecniche e culturali, lo porrà in grado di entrare in possesso di più sicuri strumenti ai fini di un maggior approfondimento delle esperienze squisitamente artistiche.

Per l'ammissione alle Accademie di belle arti il titolo sufficiente rimane quello del diploma dei Licei artistici e degli Istituti d'arte. Per quanti fossero provvisti di altro titolo di studio (liceo classico, scientifico, ecc.) l'accesso alle Accademie di belle arti è consentito attraverso il superamento di un esame

squisitamente artistico, le cui modalità sono demandate al regolamento delle Accademie stesse. Gli studenti stranieri saranno invece ammessi, se in possesso di un titolo di studio riconosciuto valido.

Per tutti coloro infine che, pur non provvisti di alcun titolo di studio, desiderassero esclusivamente approfondire la conoscenza di alcune tecniche artistiche, è prevista l'iscrizione come *auditori* in alcuni *corsi liberi* della durata biennale che saranno stabiliti dal regolamento interno delle Accademie stesse. A questi giovani — alla fine dei corsi di studio biennali — viene rilasciato esclusivamente un « *attestato di frequenza e di profitto* ».

Per evitare il peso delle tasse e delle spese per il proseguimento degli studi accademici, ai giovani più bisognosi e meritevoli viene riservato un congruo numero (150) di borse di studio di notevole ammontare (450.000 lire annue) da attingere dagli stanziamenti previsti dallo « stralcio del piano triennale della scuola ». Dette borse di studio, pur nei loro limiti, vengono così a ripristinare le giuste agevolazioni a suo tempo previste per i giovani artisti dal « pensionato nazionale ».

Ogni Accademia di belle arti è infine amministrata da un Consiglio di amministrazione, e diretta da un direttore e vice direttore nominati dal Consiglio dei professori per la durata di quattro anni.

Tali le linee essenziali del nuovo ordinamento che, dando una maggiore serietà agli studi delle belle arti, può veramente offrire sul piano professionale ai giovani diplomati concrete prospettive di lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le Accademie di belle arti sono istituite ai fini della formazione dei giovani nel campo delle arti figurative, attraverso una specifica preparazione artistica, culturale e tecnica. Esse sono costituite da un primo corso di studi della durata biennale, superato il quale gli allievi possono accedere alle seguenti scuole superiori egualmente della durata biennale così ripartite:

Scuola di pittura;
Scuola di scultura;
Scuola di scenografia.

Le Accademie di belle arti comprendono altresì corsi liberi di pittura scultura e scenografia, della durata biennale.

ART. 2.

Le Accademie di belle arti sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Il decreto istitutivo stabilisce il corso di studi per entrambi i bienni, i corsi liberi che costituiscono l'Accademia, approva la tabella organica e determina la misura del contributo dovuto dallo Stato.

Le Accademie di belle arti sono dotate di personalità giuridica.

ART. 3.

Ogni Accademia di belle arti è diretta dal Consiglio accademico, il quale elegge nel suo seno un direttore e un vice direttore, cui sono demandate l'esecuzione delle leggi e delle disposizioni concernenti il funzionamento della Accademia stessa. Il direttore e il vice direttore durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio accademico è costituito da tutti i professori di ruolo e dai professori emeriti dell'Istituto.

Il Collegio accademico è costituito da tutti gli insegnanti dell'Accademia di belle arti.

ART. 4.

Ciascuna Accademia di belle arti è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del direttore, che assume le funzioni di presidente, e dei seguenti altri membri:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) il vice direttore dell'Accademia;

d) tre insegnanti dell'Istituto designati dal Consiglio accademico;

e) il direttore di segreteria con funzioni di segretario.

Possono inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione le persone ed i rappresentanti degli Enti che hanno assunto impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. La loro nomina viene ratificata dal Ministro della pubblica istruzione.

In caso di assenza o di impedimento del direttore-presidente, le relative funzioni possono essere affidate dal presidente stesso ad un componente il Consiglio di amministrazione.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro della pubblica istruzione può sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un Commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e la durata dell'amministrazione straordinaria, in caso di scioglimento del Consiglio, sono stabilite dal regolamento, nel quale sono determinate altresì le modalità per la tenuta delle scritture contabili e patrimoniali dell'istituto.

ART. 5.

All'Accademia di belle arti si accede mediante esame d'ammissione, a cui possono partecipare coloro che siano in possesso di un titolo di studio rilasciato da un Istituto secondario di secondo grado. L'esame d'ammissione concerne alcune prove di carattere artistico secondo le modalità che verranno stabilite dal regolamento interno di ogni Accademia.

Sono dispensati dall'esame d'ammissione coloro che siano in possesso di diploma di maturità artistica o di licenza di Istituto d'arte.

Gli stranieri che aspirano ad accedere nelle Accademie di belle arti debbono presentare un titolo di studio equipollente a quello indicato al primo comma del presente articolo.

Tutti coloro che siano sprovvisti dei titoli sopra indicati possono iscriversi come

« auditori » ai corsi liberi di pittura, scultura o scenografia. Per ottenere dette iscrizioni i richiedenti dovranno superare un esame di materie artistiche secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'Accademia.

ART. 6.

Possono essere dispensati dall'esame d'ammissione all'Accademia i cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non cittadini dello Stato e gli stranieri residenti all'estero quando siano in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 7 e previa presentazione e accertamento di una sufficiente documentazione artistica.

ART. 7.

Nel primo biennio di studi in ogni Accademia di belle arti si impartiscono insegnamenti fondamentali e complementari.

Gli insegnamenti fondamentali sono: pittura, scultura, scenografia, disegno architettonico, anatomia artistica, storia dell'arte, letteratura italiana, storia, storia della estetica.

Gli insegnamenti complementari concernono: archeologia, museografia, letteratura latina e greca, storia della filosofia, geometria descrittiva, una lingua straniera.

Per poter accedere ad una delle scuole superiori di pittura, scultura e scenografia, gli allievi debbono superare tutti gli esami fondamentali e almeno tre esami complementari.

ART. 8.

Il secondo biennio è costituito dalle scuole superiori di pittura, scultura e scenografia.

Le materie fondamentali impartite nelle relative scuole sono:

1°) *Per la scuola di pittura*: pittura, mosaico, pittura murale, incisione, restauro, architettura, storia dell'arte, letteratura straniera, estetica.

2°) *Per la scuola di scultura*: scultura, tecnica del marmo ed altre tecniche affini, incisione, architettura, storia dell'arte, letteratura straniera, estetica.

3°) *Per la scuola di scenografia*: scenografia (teatrale, cinematografica, televisiva), tecnica scenografica, arredamento, architettura scenica, storia del teatro, storia dell'arte, letteratura straniera, estetica.

Gli insegnamenti complementari comuni a tutte le scuole sono: disegno tecnico, disegno dal vero, archeologia, museografia,

pedagogia, filosofia, storia della musica, storia del gusto e del costume, letteratura latina e greca.

ART. 9.

L'insegnamento delle materie previste dagli articoli 7 e 8 è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.

Per ciascuno degli insegnamenti fondamentali e per almeno sette degli insegnamenti complementari che si impartiscono nei due bienni viene istituita una cattedra di ruolo.

Il Consiglio accademico, previo parere favorevole del Ministro della pubblica istruzione, può istituire altri insegnamenti complementari da affidarsi ad insegnanti incaricati.

ART. 10.

I programmi di studio, gli orari di insegnamento e i programmi e le modalità di esami sono stabiliti dal Consiglio accademico.

Nei corsi liberi di pittura, scultura o scenografia riservati agli autori, il relativo insegnamento artistico specifico, sia per il primo che per il secondo biennio, può essere integrato con l'insegnamento di altre materie su decisione del Collegio accademico.

ART. 11.

Al termine del corso di studi relativo al secondo biennio di ciascuna scuola, con un esame finale consistente nella discussione di una tesi a scelta tra una delle materie di insegnamento nel secondo biennio stesso, si consegue il diploma superiore di belle arti. A tale esame è ammesso lo studente che abbia superato tutti gli esami fondamentali ed almeno quattro degli esami degli insegnamenti complementari impartiti nella scuola cui si è iscritto.

Al termine degli studi di ciascun corso libero agli auditori viene rilasciato un attestato di frequenza e di profitto. Analogo attestato può essere rilasciato anche dopo la frequenza di un corso libero relativo al primo biennio.

ART. 12.

Il diploma superiore di belle arti rilasciato al termine degli studi è titolo valido per:

a) l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento del « disegno » e del « disegno e storia dell'arte » negli istituti di istruzione secondaria:

b) l'iscrizione ai corsi di specializzazione di storia dell'arte istituiti presso Istituti universitari;

c) la partecipazione ai concorsi relativi alla carriera nelle sovrintendenze alle gallerie ed ai musei.

ART. 13.

Con la presente legge sono istituiti gli albi professionali degli insegnanti — titolari, incaricati e assistenti — di materie artistiche nelle Accademie di belle arti, nei Licei artistici negli Istituti e nelle Scuole di arte, e dei diplomati delle scuole superiori di pittura, scultura e scenografia presso le Accademie di belle arti. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, saranno stabilite le norme relative al funzionamento di detti albi.

ART. 14.

Gli studenti delle Accademie di belle arti e gli auditori dei corsi liberi sono tenuti al pagamento delle tasse che saranno stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 19.

Le tasse vanno versate all'amministrazione dell'Accademia. Il pagamento delle tasse di frequenza può essere effettuato in due rate.

Gli studenti e gli auditori possono inoltre essere sottoposti al pagamento di speciali contributi, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Accademia. Anche tali contributi vanno versati all'amministrazione dell'Accademia.

ART. 15.

Sono istituite 150 borse di studio annuali per l'importo di lire 450.000 (quattrocentocinquantamila) ciascuna da conferirsi, secondo le norme del regolamento, agli studenti delle Accademie capaci e meritevoli ed appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche.

ART. 16.

Ogni Accademia di belle arti dovrà predisporre un suo regolamento che sarà adottato previa approvazione del Ministero della pubblica istruzione su parere favorevole del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti.

Il regolamento specificherà fra l'altro tutte le norme relative agli studi per entrambi i bienni, per i corsi liberi, per le iscrizioni, per

le frequenze, per gli esami, ecc., nonché ogni eventuale altra disposizione che non fosse prevista dalla presente legge.

ART. 17.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione di ogni Accademia di belle arti. Essi sono soggetti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 18.

Gli studenti italiani e stranieri che all'entrata in vigore della presente legge si trovino a frequentare il terzo o il quarto anno accademico, se in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 5, debbono, per conseguire il diploma di cui all'articolo 12, superare — oltre alle prove d'esame attualmente prescritte — anche i seguenti esami: architettura, disegno dal vero, disegno tecnico, pedagogia, estetica, storia, letteratura italiana e straniera, museografia, archeologia.

Le stesse disposizioni si applicano per tutti gli studenti in precedenza diplomati, che, all'entrata in vigore della presente legge, intendessero conseguire il nuovo titolo accademico di cui all'articolo 12.

ART. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti, saranno stabilite le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

ART. 20.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1962-63 coi normali stanziamenti di cui al capitolo n. 226 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per la spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 15 si farà fronte con i fondi previsti dall'articolo 39 della legge relativa allo « stralcio dei provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 ».